



DI PAMELA GIUFFRÈ

Previdenza per i senz'albo, attestati di competenza e riconoscimento: con la riforma delle professioni si cambia. Riprenderà con tutta probabilità mercoledì prossimo alla camera dei deputati l'esame delle proposte attraverso le quali il Legislatore sembra essere intenzionato a dare finalmente una disciplina unitaria e generale per tutte le professioni. Anche se nonostante l'idea di procedere ad un accorpamento dei vari provvedimenti in materia si fa sempre più strada la convinzione di separare nettamente la riforma degli ordini dal riconoscimento delle nuove professioni, ora sostenuta anche dalle stesse categorie, albistiche e non. Del resto, l'impresa non dovrebbe risultare affatto ardua dal momento che la maggior parte dei provvedimenti all'esame delle commissioni parlamentari sembra già prendere una posizione netta verso l'una o l'altra direzione. Non sarebbe pertanto difficile, secondo il presidente dell'associazione nazionale dei tributaristi Lapet, Roberto Falcone, seguire due

Occhi puntati sui lavori della camera e sui disegni di legge per le professioni

Previdenza per i senz'albo

E attestati di competenza nel progetto di riforma

strade parallele orientate verso lo stesso obiettivo, ovvero l'esigenza di riformare definitivamente il vasto e variegato mondo professionale al fine di garantire e tutelare essenzialmente l'utenza dei cittadini attraverso una serie di principi fondamentali, tra i quali concorrenza e sussidiarietà. E su alcuni di questi principi, ritenuti essenziali, i tributaristi della Lapet concentrano principalmente la loro attenzione. «Benché ulteriori disposizioni relative alle professioni non regolamentate siano contenute anche nelle proposte Vitali, Vietti e Mantini e in quella di iniziativa popolare», dice Falcone, «le pdl Froner e Formisano sono decisamente più specifiche».

Delle due, che prestano particolare attenzione agli oltre 3milioni e mezzo di lavoratori, tra autonomi e dipendenti, censiti dal Cnel, la Lapet considera con maggiore interesse alcuni principi qualificanti, oltre all'indiscusso riconoscimento: la previsione dell'attestato di competenza e la previdenza. «Le pdl 1934 (Froner) e 2077 (Formisano)», afferma il presidente, «istituiscono a giusta ragione l'attestato di competenza, che non è un requi-

sito vincolante ai fini dell'esercizio della professione, ma tende a dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti professionali richiesti, conferma l'esercizio abituale della professione e il costante aggiornamento professionale, e assicura la conformità del comportamento del professionista alle norme di corretto svolgimento della sua stessa attività. Sono caratteristiche determinanti che vanno nella logica e duplice direzione di tutelare sia il professionista che l'utenza. Il primo infatti avrà modo di verificare le sue capacità professionali, la seconda sarà invece maggiormente garantita circa la qualità della prestazione». E questo in effetti lo specifico obiettivo dell'attestato, istituito conformemente alla direttiva Qualifiche: garantire la tutela dei consumatori. «L'aspetto importante di questo attestato», spiega Falcone, «è che può essere rilasciato sia dalle singole associazioni professionali, sia dalle forme aggregative oltre che dagli organismi di certificazione delle persone, accreditati dal sistema nazionale per l'accertamento degli organismi di certificazione e ispezione (Sincert), purché però si

tratti sempre di organizzazioni che agiscano quale parte terza rispetto al professionista e all'associazione di rappresentanza». Si tratta di una previsione assolutamente già condivisa, in quanto sperimentata da diversi anni. I tributaristi si sottopongono infatti al rigido istituto della certificazione da parte di un ente terzo che in maniera obiettiva attesta la conformità delle competenze professionali a standard qualitativi prefissati. E la Fac, Federazione delle associazioni per le certificazioni, che rilascia periodicamente un certificato di qualità professionale a ciascun iscritto, valido anche a livello internazionale.

E non è questo il solo elemento in linea con le idee della Lapet. Le proposte concernenti le professioni non regolamentate, sebbene con differenti principi e criteri direttivi, infatti, recano anche deleghe per la disciplina delle forme di tutela previdenziale delle professioni. Entrambe prevedono lo «scorporo» della tutela previdenziale dei senz'albo dalla Gestione separata Inps. Anche se la Froner dispone la costituzione di un'aperta gestione autonoma, mentre la

Formisano suggerisce due canali alternativi consistenti nella confluenza nelle casse previdenziali delle professioni ordinarie, già esistenti, corrispondenti per materia e contenuti professionali, o nell'istituzione di una o più casse previdenziali autonome. Ma anche le altre pdl contengono simili norme previdenziali per i senz'albo. In particolare la Vietti suggerisce, al fine di uniformare i trattamenti pensionistici dei professionisti, le condizioni e i limiti per l'istituzione di uno o più enti delle nuove professioni una volta ottenuto il riconoscimento. Istituzione di nuove casse di previdenza consentita anche dalla legge popolare. Mentre Vitali e Mantini stabiliscono l'iscrizione dei senz'albo alle casse di previdenza delle professioni ordinarie corrispondenti per materia e contenuti professionali. «Pieno consenso», assicura Falcone, «al progetto iniziale di costituire una cassa autonoma. D'altronde, abbiamo i numeri per poterlo sostenere. Consideriamo invece minimale, ma comunque importante, la distinzione dei professionisti nell'ambito della Gestione separata Inps».

Lapet - Associazione Nazionale Tributaristi
Legalmente riconosciuta ai sensi del DPR 361/2000 di attuazione della legge 59/97

Convegno Regione Lombardia

La Verifica Fiscale & I Reati Tributari

24 Luglio 2009
ore 09.00

Giuseppe Nastasia

Milano
HOTEL CROWNE PLAZA MILAN CITY
via Melchiorre Gioia, 73

Tel. 06.6371274
Fax. 06.39638983
info@iltributarista.it

La partecipazione al convegno dà diritto al riconoscimento di credito formativo ai sensi del regolamento approvato dal Consiglio direttivo nazionale

In collaborazione con:

Italia Oggi

BCC San Marzano di San Giuseppe

Coming On Usb.it

ASSOCIAZIONI

Riconoscimento all'ultimo miglio

Il ministero ha inviato la richiesta di parere al Cnel

Lapet, riconoscimento al rush finale. Ha superato un altro non facile ostacolo la domanda di iscrizione al registro delle associazioni inoltrata dal presidente dei tributaristi, Roberto Falcone, come previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 206 del 2007 attraverso il quale l'Italia ha recepito la direttiva comunitaria sul Reciproco riconoscimento delle Qualifiche professionali.

Infatti, mercoledì scorso il ministero della giustizia ha inviato la richiesta di parere al Cnel ai fini dell'iscrizione della Lapet.

«Tutto procede come previsto dalla legge», commenta il presidente, «proprio come ci era stato assicurato non più di un mese fa sia dal dicastero che dal Cnel».

La Lapet sarà dunque una delle prime associazioni non ordinarie ad ambire al doveroso riconoscimento. Del resto, è stata la prima ad inoltrare

l'invio della richiesta d'iscrizione lo scorso 3 dicembre 2007. E il dlgs Qualifiche era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 30 novembre di quello stesso anno.

Ora l'associazione sollecita la necessità di stringere al massimo i tempi. «Nell'arco di due settimane da quando abbiamo inoltrato al ministero della giustizia l'interrogazione richiesta», precisa Falcone, «è stata rapidamente verificata la sussistenza di precisi e specifici requisiti. Chiediamo perciò al Cnel di mantenere gli stessi ritmi ai fini del rilascio del parere».

Un compito sicuramente non troppo complicato, anche perché, come già appreso dalla Lapet, al Cnel le procedure per il nulla osta sono già state delineate. Dunque ribadisce Falcone: «Auspichiamo che l'istruttoria della nostra pratica possa essere completata prima della pausa estiva».

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Via Aniene, 76 - 00196 Roma - Tel. 06/8271211 - fax 06/8271211
Ufficio di Segreteria

CNEL
Via Doria Lario, 7
00186 - ROMA
r.v. Carlo Giuseppe Ciofalo
Presidente della Commissione per la parità
del lavoro e del settore produttivo (2)

LAPET
Ufficio Nazionale della Espert Tributaristi
Via delle Fornaci, 29
00165 ROMA

OGGETTO: LAPET - Linea Associazione Partiti ed Esperti Tributaristi - richiesta presso C.N.E.L. - individuazione degli enti di certificazione. In data 21 dicembre 2007 n. 206, l'articolo 26 del decreto legislativo 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate.

ALLEGATI: 1

Come disposto dall'art. 26.6 del Dlgs, indicavo in oggetto, il titolo a sottoporre Consiglio di gestione presso il nostro alla valutazione dei requisiti previsti dall'art. 26.6 del Dlgs, ovvero la copia dell'iscrizione LAPET - Linea Associazione Partiti ed Esperti Tributaristi.

Il 19 gennaio 2008, a seguito della domanda di iscrizione, è intervenuto all'ufficio via parte dell'associazione, quale Associazione per la parità, in data 21 novembre 2008 e il 11 giugno 2009, nel quale sono stati indicati i requisiti della associazione e la data di iscrizione il 26 giugno 2009.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007, recepito dalla direttiva comunitaria n. 2002/149/CE, prevede che per la qualificazione delle associazioni ordinarie, gli enti di certificazione, nonché gli enti di certificazione e delle professioni non regolamentate, devono essere riconosciuti dal C.N.E.L.

Il 19 giugno 2009, il dlgs n. 206 del 2007,